

IL PRESIDENTE DELL'E.R.S.U. DI CATANIA

O G G E T T O : E.R.S.U. di Catania c/ Ospitalità Soc. Coop. Onlus - Opposizione provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018 – Nomina nuovo legale dell'E.R.S.U. di Catania ed atti conseguenziali – Determinazioni =

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 10/2000;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002 n. 20;

VISTO il Regolamento di funzionamento del CdA approvato da questo Ente con delibera n°681 del 07/03/2008;

VISTO il D.A. n. 1129 del 04/03/2015 con il quale è stata nominata la componente docente del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania, con rinnovo contrattuale per ulteriori anni cinque dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 1 del 28 dicembre 2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.P. n. 163/Serv. 1° S.G. del 03/05/2016, con il quale il Prof. Alessandro Cappellani è stato nominato Presidente dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il Decreto Assessoriale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 953 del 08/01/18, con il quale, - a seguito di Decreto presidenziale dell'Ente n. 01 del 03/01/18 -, si autorizza l'E.R.S.U. di Catania a ricorrere alla gestione provvisoria per l'anno 2018, per il tempo strettamente necessario all'adozione del Bilancio previsionale 2018, relativa al primo quadrimestre Gennaio / Aprile 2018;

PREMESSO quanto sopra;

CONSIDERATO che con contratto di affitto stipulato in data 30/12/2003, l'Agenzia del Demanio-Filiale di Messina – Ufficio di Catania – ha concesso in affitto alla Soc. Ospitalità Società Cooperativa Onlus il compendio immobiliare sito in Catania alla via Gesuiti n. 74 e alla via Minoritelli n. 5, denominato "ex Caserma Moccagatta";

CONSIDERATO che in data 05/11/2008 l'E.R.S.U. di Catania ha stipulato una Convenzione con Ospitalità Società Cooperativa Onlus, per la fornitura di servizi alloggiativi temporanei ad uso degli studenti universitari impegnati nella frequenza di corsi di studi universitari, presso il compendio immobiliare di cui sopra;

CHE la suddetta Convenzione, dietro la corresponsione di un canone, aveva la durata di quattro anni, prorogabili per ulteriori quattro;

CHE nel 2012 il rapporto tra le due parti si è prorogato sino al 31/10/2016;

CHE nel corso del rapporto di esecuzione della suddetta Convenzione, a seguito di contestazione, da parte dell'Agenzia del Demanio, per fini di utilizzo del compendio immobiliare (fornitura dei servizi alloggiativi dietro canone di locazione), l'E.R.S.U., dopo aver richiesto ulteriori delucidazioni alla stessa, da gennaio 2016 non si è avvalsa dei servizi della Società Ospitalità e con nota del 26/01/2016, trasmessa al legale, ha comunicato alla Soc. Ospitalità la risoluzione anticipata della Convenzione, con salvezza di agire per i danni patiti ed, in rivalsa, per quelli eventualmente arrecati e corrisposti a terzi;

CHE, a seguito di quanto sopra, la Soc. Ospitalità ha chiesto a quest'Ente i canoni maturati da gennaio 2016 sino alla scadenza del rapporto contrattuale ed altre somme a titolo di danno subito, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, per il ritardato pagamento delle relative fatture emesse, contestando le argomentazioni dell'E.R.S.U. di Catania, affermando di essere stata lecitamente nel

possesso del compendio immobiliare di che trattasi e ribadendo la validità della Convenzione del 5 novembre 2008, con quest'Ente;

CHE instaurato il contraddittorio, le parti hanno interloquito ampiamente sulla validità e l'efficacia della suddetta Convenzione e sulle reciproche obbligazioni;

VISTO l'Atto di Diffida ad Adempiere ed istanza di accesso all'arbitrato con contestuale nomina di arbitro, notificato dalla suddetta Società in data 06/07/2016, prot. 4913/I, all'E.R.S.U. di Catania, con il quale l'Ente è invitato a provvedere alla nomina dell'arbitro, entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida ed accesso all'arbitrato;

VISTO il Decreto presidenziale n° 26 del 18/07/2016 con il quale sono stati nominati procuratori dell'E.R.S.U. di Catania, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli avvocati del Foro di Catania – Prof. Michele Ali', con studio legale in Catania alla via Crociferi n. 60 e l'Avv.to Bonanno Antonietta, con studio legale in Catania alla via P.zza Trento n. 2, per resistere alla suddetta domanda di arbitrato dell'1/07/2016, proposta dalla suddetta Società, e proporre avanti al Collegio arbitrale medesimo i requisiti nell'interesse dell'E.R.S.U. di Catania, nonché domanda riconvenzionale, dando mandato al Direttore dell'Ente di predisporre tutti gli atti consequenziali inerenti gli incarichi sopra indicati;

CONSIDERATO che il procedimento si è concluso con il Lodo arbitrale del 18/01/2018, trasmesso a quest'Ente dal ns. Avv.to Antonietta Bonanno in data 23/01/18, prot. 1178/I, sfavorevole per quest'Ente, con la maggioranza di due arbitri su tre (l'Arbitro Prof. Avv.to Vincenzo Di Cataldo dissente), riconoscendo le pretese avanzate dalla Soc. Ospitalità nei confronti di quest'Ente, per le motivazioni nello stesso riportate, per un importo complessivo ancora definitivamente da quantificare, in uno con l'Ordinanza di pari data che determina le spese della procedura arbitrale nella complessiva somma di € 45.000,00=, oltre I.V.A., e laddove previsti, oneri previdenziali come per legge, a carico delle parti, in via solidale ed in ragione di metà ciascuna ed, inoltre dispone che le parti effettuino, in ragione di metà per ciascuna, un ulteriore versamento di complessivi € 18.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. (come per legge), a saldo dei compensi dei n.3 membri del Collegio arbitrale;

VISTA la nota dissenziente dell'arbitro - Prof. Avv.to Vincenzo Di Cataldo - allegata al lodo arbitrale del 18/01/18, con la quale lo stesso ritiene che la qualificazione del contratto "inter partes" come contratto di servizi alberghieri conduca alla nullità del contratto stesso, ne consegue che detta nullità impone il rigetto di tutte le domande della Soc. Ospitalità;

PER QUANTO SOPRA;

CONSIDERATO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ha più volte manifestato la volontà di non procedere alla difesa di quest'Ente, qualora siano già stati nominati e/o subentrati legali esterni precedenti per la difesa dell'E.R.S.U. di Catania, documentazione agli atti;

CONSIDERATO che, per poter procedere in appello avverso il succitato provvedimento arbitrale del 18/01/2018, occorre conferire, in tempi ristretti, formale incarico ad un legale di fiducia dell'Ente, per qualsiasi azione legale che riconosca utile negli interessi dell'E.R.S.U. di Catania che rappresenterà presso il Tribunale Civile di Catania;

CONSIDERATO che in data 23/02/2017 è decaduta, per fine mandato, la rappresentanza studentesca (N.3 persone) in seno al C.d.A. – giusto D.A. n. 860 del 23/02/2015 – venendo, quindi a mancare il numero legale per la validità delle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

CHE, nelle more della ricomposizione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Amministrazione, con atto formale da parte del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, bisogna, comunque, provvedere alla Gestione amministrativa dell'Ente, al fine di evitare danni erariali gravi ed irreparabili, conseguenti all'interruzione di servizi essenziali alla comunità studentesca universitaria;

VISTA la somma urgenza;

SENTITO il Direttore dell'E.R.S.U. di Catania, ai sensi dell'art. 9, comma 3°, della L.R. 20/2002;

DECRETA

Per quanto in narrativa che si intende confermato e riportato per relationem;

ART. 1 - di procedere in appello avverso il succitato provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018, sfavorevole per quest'Ente, nel contenzioso E.R.S.U. di Catania c/ Ospitalità Soc. Coop. Onlus;

- ART.2** – di non rinnovare, per quanto sopra, gli incarichi legali sia congiuntamente che disgiuntamente, agli avvocati del Foro di Catania – Prof. Michele Ali’- C.F. LAIMHL40C29B428B -, con studio legale in Catania alla via Crociferi n. 60 e l’Avv.to Bonanno Antonietta – C.F. BNNNT65S45C351S -, con studio legale in Catania alla via P.zza Trento n. 2;
- ART. 3** - di nominare quale legale di fiducia dell’Ente l’Avv. Egidio Incorpora – del Foro di Catania - con studio legale in Catania alla Via Aloï n. 46, - C.F. NCRGMR54M30E602E - avverso il succitato provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018, nel contenzioso E.R.S.U. di Catania c/ Ospitalità Soc. Coop. Onlus;
- ART. 4** - da mandato al Direttore dell’E.R.S.U. – dott. Caltagirone Valerio Maurizio – alla stipula del Disciplinare d’Incarico legale all’Avv.to Egidio Incorpora, dopo aver assolto tutti gli atti propedeutici necessari e consequenziali
- ART. 5** - di autorizzare Il Servizio Contenzioso dell’Ente, a predisporre gli atti necessari e consequenziali di propria competenza;
- ART. 6** – Il Presente decreto presidenziale è immediatamente esecutivo e sarà sottoposto a successiva ratifica, nella prima seduta valida del Consiglio di Amministrazione dell’Ente validamente costituito, ai sensi dell’art. 9, comma 2°, punto d), della L.R. n. 20 del 25/11/2002; =

Copia del presente Decreto presidenziale sarà inviato, per opportuna conoscenza, al Servizio Vigilanza degli EE.RR.SS.UU. – Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. =

Catania, li 28 FEB 2018



II PRESIDENTE

(Prof. Cappellani Alessandro Francesco)